II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1984

concernente l'intenzione del governo francese di concedere una copertura speciale contro i rischi di cambio a favore di esportatori francesi che hanno presentato offerte per la costruzione di una centrale elettrica in Grecia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(84/416/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati, conformemente al predetto articolo, di presentare le loro osservazioni, e viste dette osservazioni,

I

considerando che la società greca Public Power Corporation (PPC) ha pubblicato un bando di gara per l'esecuzione del quarto lotto di lavori (fornitura ed installazione di un'unità generatrice di vapore e di un generatore a turbina per una centrale elettrica a vapore) della centrale elettrica di Megalopolis ; che la presentazione delle offerte è stata fatta il 14 febbraio 1984 ; che, a quanto consta alla Commissione, hanno presentato offerte per questo contratto imprese di almeno tre Stati membri, ossia Francia, Repubblica federale di Germania e Regno Unito ;

considerando che il bando di gara stabilisce che le offerte devono essere effettuate in dracme greche e che è prevista una formula di revisione del prezzo, che è stata descritta dagli interessati in modo divergente ; che i prezzi devono essere calcolati al momento della presentazione dell'offerta o della firma del contratto ; che alla data della fornitura, ossia dopo circa quattro anni, il prezzo sarà ritoccato in base alla clausola di revisione, che sembra essere basata sul tasso di inflazione della dracma ; che il nuovo prezzo in tal modo ottenuto sarà convertito nella moneta del venditore in base al tasso di cambio vigente a tale data ; che il debito formerà allora oggetto di un credito acquirente ;

considerando che, nonostante il tasso greco di inflazione sia coperto dalla formula di revisione del prezzo, a carico del venditore restano di conseguenza i seguenti rischi :

— il tasso di inflazione della moneta in cui ha calcolato la sua offerta e

— il tasso di svalutazione della dracma rispetto alla moneta del venditore ;

considerando che nel gennaio 1984 un offerente tedesco per il contratto Megalopolis si rivolse alla Hermes Kredit Versicherungs-AG, che agiva per conto del governo tedesco nell'assicurazione dei crediti all'esportazione, e le chiese di coprire il restante rischio di cambio, affermando che, in base alle informazioni di cui disponeva, i concorrenti francesi potevano ottenere tale copertura dal proprio governo ; che la questione fu esaminata il 7 febbraio 1984 in seno al gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione-crediti, di garanzie di credito e di crediti finanziari del Consiglio ; che la delegazione francese non ha fornito una risposta chiara ; che la Commissione ha immediata-

mente inviato un telex al governo francese chiedendogli tutti i necessari chiarimenti ; che, non essendo pervenuta nessuna risposta, un secondo telex venne inviato il 17 febbraio 1984 ;

considerando che il 29 febbraio 1984 il governo francese ha risposto alla Commissione confermando l'intenzione di coprire gli esportatori francesi contro i rischi di cambio ; che nello stesso giorno la questione è stata nuovamente discussa in seno al gruppo del Consiglio ; che la delegazione greca ha affermato che l'acquirente avrebbe coperto il rischio di cambio e che essa avrebbe presentato un documento scritto per chiarire la formula di revisione del prezzo ; che la delegazione francese ha dichiarato che, se la formula di revisione fosse risultata sufficiente, essa avrebbe ritirato l'offerta fatta all'offerente francese ;

considerando che la nota scritta delle autorità greche è stata trasmessa il 1° marzo ; che, non potendo sapere se il governo francese si sarebbe dichiarato soddisfatto o se avrebbe mantenuto la sua offerta all'offerente francese di coprire il rischio residuo, la Commissione ha deciso, in data 8 marzo 1984, di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti dell'intenzione del governo francese di coprire contro il residuo rischio di svalutazione gli esportatori francesi che avevano presentato offerte per il contratto Megalopolis IV ;

II

considerando che, nelle osservazioni presentate alla Commissione nell'ambito della procedura, il governo francese ha affermato che dalle dichiarazioni fatte dalla delegazione greca nella riunione del gruppo del Consiglio risultava che il meccanismo di revisione del prezzo stabilito dalla PPC non copriva la totalità dei rischi di cambio in quanto si riferiva esclusivamente alle fluttuazioni della dracma e non alla moneta nella quale era espresso il prezzo dei materiali utilizzati, né all'evoluzione dei costi della manodopera ;

considerando che il governo francese ha anche sostenuto di non avere ancora deciso le modalità pratiche della garanzia speciale contro i rischi di cambio che esso intendeva offrire agli esportatori francesi nell'eventualità che essi si fossero aggiudicati il contratto in questione e che non era pertanto in grado di comunicare alla Commissione i particolari di tale meccanismo ;

considerando che, nelle osservazioni presentate alla Commissione nel quadro della procedura, i governi di vari altri Stati membri, ritenendo che il regime di aiuti previsto in favore degli esportatori francesi costituiva un aiuto all'esportazione incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE, hanno chiesto alla Commissione di adottare una decisione a tal fine ;

III

considerando che un aiuto di Stato, che è concesso alle imprese di uno Stato membro per ridurre un rischio di svalutazione monetaria comune a tutti i concorrenti di Stati membri differenti che presentino offerte per un contratto riguardante l'esportazione di un bene verso un altro Stato membro, costituisce un aiuto all'esportazione ;

considerando che, in merito agli aiuti all'esportazione applicati nel commercio intracomunitario, la Commissione ha sempre sostenuto il punto di vista secondo il quale essi sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e non possono beneficiare di nessuna delle deroghe previste dal paragrafo 3 dello stesso articolo ; che questa posizione è stata corroborata dalla Corte di giustizia nella sentenza nelle cause riunite 6 e 11/69 (1) (tasso preferenziale francese di risconto) ed è stata a varie riprese riaffermata dalla Commissione ;

considerando che, nella fattispecie, per il contratto di cui trattasi sono in concorrenza imprese di almeno tre Stati membri ; che a tutte queste imprese sono applicabili le condizioni specificate nel bando di gara, ossia che i prezzi devono essere espressi in dracme e che saranno riveduti secondo la formula stabilita una volta ultimata la costruzione e la fornitura ;

considerando che, per coprire il rischio finanziario risultante dalle condizioni speciali fissate nel bando di gara, le imprese offerenti devono applicare determinate precauzioni nella loro offerta per tutelarsi contro le eventuali perdite di cambio, ossia esse devono aumentare i loro prezzi ; che, se il governo di uno Stato membro interviene ed assume a proprio carico la totalità o parte di questo rischio, le imprese che ricevono questa forma di aiuto pubblico beneficiano di un vantaggio concorrenziale artificiale che falsa la concorrenza ed incide sugli scambi fra Stati membri, ciò è pertanto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE, quali che siano le modalità pratiche dell'aiuto proposto ; che le deroghe al principio generale dell'incompatibilità sono riservate agli aiuti che contribuiscono alla realizzazione di uno degli obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità, specificati nelle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3 ; che ciò non vale per l'aiuto che il governo francese intende concedere alle imprese francesi concorrenti per il contratto Megalopolis ; che questo aiuto costituirebbe infatti un aiuto di funzionamento, concesso senza nessuna giustificazione compensativa da parte dei beneficiari, e che darebbe alle imprese di uno Stato membro un vantaggio decisivo rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri ; che tale pratica violerebbe i principi fondamentali del trattato CEE ;

(1) Raccolta 1969, pag. 523.

considerando che per la valutazione del presente caso è irrilevante se la clausola di revisione del prezzo prevista dalla PPC copra la totalità o soltanto una parte dei rischi di cambio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo francese non concede una copertura contro il rischi di cambio agli esportatori francesi che presentano offerte per la costruzione in appalto di una central elettrica in Grecia (Megalopolis IV), poiché tale copertura costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE e non può beneficiare delle esenzioni previste dal paragrafo 3 dello stesso articolo, quali che siano le modalità di erogazione dell'aiuto proposto.

Articolo 2

Il governo francese conferma alla Commissione, nel termine di quattro settimane dalla data della presente decisione, che esso con concede una copertura dei rischi di cambio per il contratto di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione